



## Sinistri stradali: chi rifiuta l'offerta paga le spese

**La mancata accettazione dell'offerta congrua da parte del responsabile comporta la condanna alle spese di giudizio**



Se il responsabile del sinistro stradale o, per lui, la sua compagnia di assicurazione, formula un'offerta congrua, il rifiuto della vittima può comportare per la stessa la condanna alle spese di giudizio. A stabilirlo è il giudice di pace di Palermo con una

recente sentenza, richiamando espressamente sul punto una decisione del tribunale di Verona del 2014.

Nella vicenda, una signora che aveva riportato un infortunio a seguito dell'urto di una macchina che effettuava manovra di retromarcia per parcheggiare, aveva trascinato in giudizio automobilista ed assicurazione chiedendo oltre 24mila euro di risarcimento danni.

La compagnia senza contestare la responsabilità civile del proprio assicurato lamentava l'eccessiva richiesta del risarcimento ed offriva pro bono pacis la somma di 8.500 euro, al netto delle spese legali.

Ma la donna rifiutava e andava avanti.

Veniva quindi espletata la Ctu, la quale accertava un danno biologico pari al 3% e una serie di giorni di infermità (totali e parziali), per cui il danno veniva liquidato globalmente in circa 5.200 euro.

Per il giudice palermitano a questo punto, con riferimento alla somma offerta a tacitazione d'ogni pretesa economica da parte dell'assicurazione, non può che formularsi "un giudizio di piena congruità", considerato peraltro che l'ammontare "appare manifestamente superiore a quella giudizialmente attribuita" alla donna.

Ma non solo. Per il gdp, la donna va condannata alle spese di lite, in conformità al disposto della nuova formulazione dell'art. 91 c.p.c. che prevede che il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta". In questo senso, si legge in sentenza, si condivide una recente pronuncia del Tribunale di Verona, secondo cui "l'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa legittima la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese di lite della parte soccombente per il periodo successivo alla formulazione della proposta. Tale condanna può cumularsi con una pronuncia di compensazione delle spese per il periodo anteriore" (così, Trib. Verona, sez. III, sent. 28/02/2014). In definitiva, dunque, donna condannata a pagare quasi 2mila euro di spese processuali.

**di Marina Crisafi**  
**da studiocataldi.it**

## Insidie stradali: risponde il Comune anche se il servizio di pulizia è affidato a terzi

**L'amministrazione è tenuta a manutenzione, gestione e pulizia delle strade anche se affidate a ditte esterne con appalto**



Va addebitata al Comune la responsabilità del danno provocato da cosa in custodia, poiché l'ente non può liberarsi invocando l'appalto con cui ha affidato la pulizia delle strade a terzi, facendo così ricadere la colpa sulla società incaricata.

Lo ha disposto la dodicesima sezione civile del Tribunale di Roma in una recente sentenza (n. 743/2014).

La precisazione arriva a seguito del ricorso di una donna, vittima di un incidente mentre procedeva a piedi su un marciapiede: la domanda della ricorrente, tuttavia, viene rigettata per mancata corrispondenza tra le varie testimonianze assunte, posto che l'incidente è avvenuto, tra l'altro, in condizioni di visibilità ottimale (quindi evitabile) come confermato dalla stessa vittima.

Tuttavia, se l'esito della vicenda fosse stato diverso e si fosse riscontrata una responsabilità non imputabile alla donna, questa sarebbe gravata indubbiamente dal Comune. Per i giudici capitolini, "la responsabilità del Comune quale proprietario del demanio stradale per danni a terzi non viene a cessare per avere l'ente affidato la pulizia a terzi, costituendo l'appalto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio obbligo istituzionale a norma dell'art. 14 C.d.S."

Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ente non avrebbe potuto liberarsi facendo ricadere la colpa sulla società incaricata, attraverso un appalto, del servizio di pulizia: in una simile circostanza, infatti, l'obbligo di vigilare e custodire i beni del demanio stradale permane in capo all'ente pubblico proprietario.

**di Lucia Izzo**  
**da studiocataldi.it**

## Fermarsi oltre lo stop a semaforo rosso comporta la sanzione?

**È prevista la multa per chi ferma la propria automobile oltre la linea di stop: è una questione di centimetri**



Il Codice della strada sanziona il conducente che "passa" col rosso[1], ma anche colui che al semaforo, col segnale rosso, si ferma oltre la linea di stop presente sull'asfalto. Durante il periodo di accensione delle luci rosse, infatti, i veicoli

non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia o qualora la stessa non sia chiaramente visibile

per via del tempo o delle piogge, i veicoli non devono impegnare l'incrocio, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni[2].

Il divieto di oltrepassare la linea stabilita per l'arresto vige anche durante il periodo di accensione della luce gialla del semaforo, che deve servire proprio per rallentare e arrestare la marcia dei veicoli.

Chiunque non osservi i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa da 41 a 169 euro, aumentata di un terzo (da euro 54,67 a euro 225,33) se le infrazioni sono commesse tra le 22:00 e le 07:00 di mattina[3]. La linea di stop rientra nella segnaletica orizzontale e va a integrare la segnaletica verticale per indicare il punto di arresto. I semafori muniti di photored possono scattare delle foto e pertanto documentare questo tipo di violazione. Le fotografie sono verificabili presso il comando dell'organo accertatore. L'infrazione può essere commessa per i motivi più disparati: c'è il conducente che "arriva lungo" e non riesce ad arrestare la propria marcia prima della linea; c'è chi lo fa per abitudine, non tenendo per nulla in considerazione la presenza di una linea da non oltrepassare; c'è chi, nonostante il semaforo ancora rosso, lentamente fa avanzare il proprio veicolo, e che riparte non quando il semaforo diventa verde, ma

quando diventa rosso quello dei pedoni. Sostare oltre la linea di arresto, a semaforo rosso, determina una serie di conseguenze:

- può intralciare il passaggio dei pedoni sulle strisce di attraversamento;
- può determinare problematiche di attraversamento dell'incrocio da parte di chi lo percorre nelle altre direzioni;
- fa sì che il conducente, trovandosi davanti e non più dietro al semaforo, faccia fatica a vederne l'evoluzione e a capire quando deve partire.

[1] Art. 146 C.d.S., c. 3: "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 661". Le sanzioni sono aumentate di un terzo se le infrazioni sono commesse nel periodo compreso tra le 22:00 e le 07:00 di mattina. Se il conducente, nell'arco di 2 anni, incorre almeno 2 volte nella stessa violazione, alle precedente sanzione si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi, ex art. 146 c. 3 bis C.d.S.

[2] Art. 41, c. 11 C.d.S.

[3] Art. 146, c. 2 C.d.S.

di **Temistocle Marasco**  
da [laleggepertutti.it](http://laleggepertutti.it)

## Massimario di Legittimità e di Merito

**Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973 - Natura - Misura afflittiva e non esecutiva - Conseguenze - Impugnabilità - Competenza - Individuazione.**

Il fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura non alternativa all'esecuzione ma afflittiva, sicché la pretesa dell'esattore è impugnabile con un'azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione ed alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. (Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354) [Riv-1510P805] (Art. 214 cs.)

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Prelievo ematico - Utilizzabilità - Consenso dell'interessato - Irrilevanza.**

Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale, sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (Cass. Pen., sez. IV, 7 settembre 2015, n. 36062) [Riv-1510P811] (Art. 186 cs.)

**Retromarcia - Obbligo di particolare cautela - Necessità - Fattispecie in tema di responsabilità del conducente di un autocarro per il decesso di persona anziana precedentemente caduta sulla sede stradale.**

In tema di retromarcia effettuata da autoveicoli sia sulla strada pubblica sia in luoghi comunque soggetti a frequentazione di persone (e quindi anche privati) tale pericolosa manovra non deve essere effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado di percepire e visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da impegnare e, quindi, di regolare il movimento dell'autovettura in relazione alla presenza di eventuali ostacoli. Ne deriva che i conducenti di veicoli che, per ragioni strutturali (mole, altezza, sagomatura) o contingenti (carico voluminoso o ingombrante, avarie o perdite di accessori) non siano in grado di assicurare le condizioni descritte, devono adottare tutti gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza. (Cass. Pen., sez. IV, 7 settembre 2015, n. 36039) [Riv-1510P812] (Artt. 141, 142, 190, 191 cs.)

**Guida in stato di ebbrezza - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Cause di non punibilità - Particolare tenuità del fatto - Nuova disciplina - Applicabilità - Condizioni.**

L'art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto) introdotto dal D.L.vo 16 marzo 2015 n. 28, può trovare diretta

applicazione anche nel giudizio di cassazione, ove dall'esame della sentenza di merito risulti l'esistenza delle condizioni atte a giustificare detta applicazione. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui dalla sentenza impugnata emergeva che l'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti alla verifica del tasso alcolemico e condannato per tale reato, con il beneficio della sospensione condizionale, al minimo della pena, non aveva posto in essere una condotta di guida concretamente pericolosa né risultava a suo carico l'abitudine di analoghi comportamenti. **(Cass. Pen., sez. IV, 1 luglio 2015, n. 33821) [Riv-1510P817] (Art. 186 cs.)**)

**Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Sconto tra veicoli - Azione risarcitoria del danneggiato nei confronti di uno solo dei conducenti - Richiesta dell'intero risarcimento - Conseguenze - Remissione del debito - Configurabilità - Esclusione - Rinuncia alla solidarietà - Configurabilità - Esclusione.**

In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'azione giudiziaria per il conseguimento dell'intero risarcimento, proposta dal danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest'ultimo. **(Cass. Civ., sez. III, 29 maggio 2015, n. 11179) [Riv-1510P830] (Art. 193 cs.)**

**Strade - Private e pubbliche - Cartelloni pubblicitari - Installazione - Cartelloni o altri mezzi pubblicitari abusivamente installati - Rimozione - Recupero delle relative spese - Proprietà privata o pubblica dell'immobile sui cui insistano - Rispettivi procedimenti.**

In tema di abusiva installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di disordine del sistema stradale, l'art. 23, commi 13 bis e 13 quater, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), nell'attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade), atteso che, nella prima ipotesi, l'ente deve diffidare l'autore della violazione ed il proprietario dell'area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica, e, in

manca, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili, mentre, nella seconda, l'ente deve eseguire senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza ingiunzione di pagamento. **(Cass. Civ., sez. I, 22 maggio 2015, n. 10640) [Riv-1510P840] (Art. 23 cs.)**

**Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi a narcotest - Autonomo reato - Configurabilità.**

In tema di circolazione stradale, costituisce reato – e non già mero illecito amministrativo – il rifiuto di sottoporsi a narcotest, stante il rinvio disposto dall'art. 187, comma ottavo, c.d.s. all'art. 186, comma settimo, c.d.s., per effetto del quale a detta condotta seguono sia le sanzioni penali sia le sanzioni amministrative accessorie ivi previste. **(Cass. Pen., sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20036) [Riv-1510P845] (Artt. 186, 187 cs.)**

**Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato - Veicolo appartenente a s.n.c. - Ammissibilità.**

In tema di guida in stato d'ebbrezza, è ammissibile la confisca dell'autovettura appartenente ad una società in nome collettivo della quale l'imputato sia socio amministratore. **(Cass. Pen., sez. IV, 7 maggio 2015, n. 19143) [Riv-1510P850] (Art. 186 cs.)**

**Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Potere del giudice di regolarne l'applicazione - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3, 4 e 27 Cost. in riferimento all'art. 63 L. n. 689/1981 - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218 e 224 cod. strad., sollevata con riferimento agli artt. 3, 4 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono – a differenza dell'art. 63 legge n. 689 del 1981 – la possibilità per il giudice di regolamentare l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato qualora la patente rappresenti un indispensabile requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato. (Fattispecie di sospensione della patente di guida irrogata ad agente di commercio, ove la Corte ha osservato che le peculiarità insite in un lavoro che comporti frequenti spostamenti possono trovare equilibrato soddisfacimento solo in quanto le modalità attuative della sanzione applicata non finiscano per svuotarla integralmente di contenuto). **(Cass. Pen., sez. III, 8 maggio 2015, n. 19167) [Riv-1510P847] (Artt. 218, 224 cs.)**